



# **Comune di Castaneda**

**Cantone dei Grigioni**

## **LEGGE SULL'ENERGIA**



## **Legge sull'energia**

Decisa dall'assemblea il 30 agosto 2010

---

Il Comune di Castaneda

visti l'art. 3 cpv. 2 e l'art. 6 della legge sull'approvvigionamento elettrico del Cantone dei Grigioni <sup>1)</sup>, l'art. 39 della legge sui comuni del Cantone dei Grigioni <sup>2)</sup>, nonché l'art. 2 cpv. 3 della legge sulle imposte comunali e di culto <sup>3)</sup>,

decide:

### **I. Disposizioni generali**

#### **Art. 1**

Campo  
d'applicazione

La presente legge disciplina i tributi a favore del comune nell'ambito dell'approvvigionamento elettrico, specie una tassa per l'utilizzo del suolo e del terreno pubblico nonché una tassa di concessione ed un tributo d'allacciamento.

#### **Art. 2**

Scopo

---

<sup>1)</sup> CSC 812.100

<sup>2)</sup> CSC 175.050

<sup>3)</sup> CSC 720.200

La presente legge mira a garantire un approvvigionamento elettrico sicuro, economico e sostenibile del territorio comunale.

## II. Tributi

### Art. 3

1 Per l'uso speciale del suolo e del terreno pubblico il comune riscuote una tassa a carico dei consumatori finali. Tassa per l'utilizzo del suolo e del terreno pubblico

2 Questa tassa ammonta a 1 cts/kWh calcolata sull'energia elettrica prelevata dai consumatori finali.

3 La tassa è riscossa presso i consumatori finali per il tramite del gestore di rete, che la riversa al comune.

### Art. 4

1 Per la delega dell'approvvigionamento elettrico il comune riscuote dal gestore di rete una tassa di concessione. Tassa di concessione

2 Questa tassa ammonta a 1 cts/kWh calcolata sull'energia elettrica prelevata dai consumatori finali.

3 La tassa è ripercossa sul consumatore finale, conformemente a quanto disposto dal diritto federale.

### Art. 5

1 Il gestore di rete riscuote dal proprietario un tributo per l'allacciamento alla rete conforme ai principi della copertura di costi e dell'equivalenza nonché alle disposizioni relative della legge federale sull'approvvigionamento elettrico. Tributo d'allacciamento

2 Il gestore di rete deve registrare i tributi d'allacciamento in diminuzione dei relativi costi d'investimento.

**III. Disposizioni finali**

**Art. 6**

Entrata in  
vigore

La presente legge entra in vigore il 01.10.2010.

Il Sindaco

Il Segretario

A.Savioni

M.Scalmazzi